



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

**ORDINANZA N. 2/14**

## **ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MARCIA SILENZIOSA DI PREGHIERA ECUMENICA**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Premesso che per il giorno 27 febbraio l'Azione Cattolica della Diocesi di Susa ha organizzato una marcia per la pace alla quale parteciperanno fedeli di diverse confessioni religiose;

Rilevato che la manifestazione, con ritrovo alle ore 20,45 in piazza Savoia - Cattedrale ed arrivo in via Fratelli Vallero - Chiesa Ortodossa Romena, si svilupperà lungo il seguente percorso:

corso Trieste, piazza IV Novembre, via XX Settembre, piazza Trento, via Fratelli Vallero;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare il traffico nei percorsi cittadini sopra menzionati per salvaguardare la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

### **ORDINA**

che il giorno 27 febbraio 2014, a partire dalle ore 20,45, in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui in premessa, sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo i percorsi sopra menzionati, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei servizi principali.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 27.02.2014

Il Comandante Polizia Municipale

Ennio Caffo